

2
noi-126/13ALCOA
Sup
12/1/13
DL**TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA**
SEZIONE FALLIMENTARE

Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

Pescara;

Al Consiglio dell'Ordine dei dottori Commercialisti

Pescara;

Oggetto: Indicazioni operative per una prima applicazione nei confronti degli utenti della nuova disciplina concernente la comunicazione telematica degli atti nelle procedure fallimentari ai sensi del D.L. N.179/12 convertito dalla Legge N. 221/12, ulteriormente integrata con la Legge di Stabilità 2013.

- PROCEDURE FALLIMENTARI

La nuova normativa impone al curatore di comunicare il proprio indirizzo P.E.C. al Registro delle Imprese entro dieci giorni dalla nomina.

Riguardo questo adempimento:

- devono subito provvedere tutti i curatori dei fallimenti dichiarati dal 19/12/2012 in poi.
- per i fallimenti in cui non risulti essere stata ancora effettuata la comunicazione ai creditori dell'avviso ex art. 92 L.F., è necessario che l'adempimento in esame vada assolto comunque al più presto.
- per i fallimenti nei quali l'avviso ex art. 92 L.F. risulta essere già inviato alla data del 19/12/2012, è da ritenere che il predetto adempimento debba effettuarsi comunque con anticipo rispetto alla data del 30/06/2013 (data entro al quale il curatore deve comunicare ai creditori il proprio indirizzo P.E.C.). Per evitare ritardi è consigliabile programmare di effettuare tale adempimento entro i mesi di marzo-aprile 2013.

Il curatore, per ragioni organizzative, può creare un indirizzo P.E.C. specificamente dedicato alle procedure concorsuali che ha in carico o ancor meglio alle singole procedure, opzione certamente funzionale per una gestione più ordinata.

- Comunicazione dell'avviso ex art. 92 L.F. ai creditori ed ai terzi titolari di diritti sui beni.

In ordine a tale comunicazione è da evidenziare che il curatore deve preliminarmente consultare il Registro delle Imprese (e in futuro, quando sarà operativo, l'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle Imprese e dei Professionisti) per ciascun creditore o terzo titolare di diritti, al fine di acquisire, se non già conosciuto, l'indirizzo P.E.C. ivi iscritto. Infatti, solo nel caso in cui non risulti l'iscrizione dell'indirizzo P.E.C. nel Registro o nell'Indice, il curatore può procedere alla comunicazione dell'avviso a mezzo posta raccomandata o fax. Occorre dunque fare particolare attenzione nel porre in essere

tale adempimento per evitare il sorgere di un contenzioso con i destinatari degli avvisi ed eventuali responsabilità omissive della curatela.

Contenuto dell'avviso ex art. 92 L.F.

L'avviso deve contenere, al fine di rendere pienamente edotti i destinatari delle novità introdotte in ordine alla modalità di presentazione delle domande e delle osservazioni, un'informativa specifica, che potrebbe essere del seguente tenore (è comunque opportuno che essa sia adeguatamente evidenziata nel testo dell'avviso):

"Ai fini della presentazione delle domande di ammissione di crediti al passivo fallimentare e delle domande di restituzione o rivendicazione dei beni, s'informa che:

- a) La domanda deve essere proposta almeno trenta giorni prima dell'udienza di verifica che si terrà il giorno ___/___/___ alle ore _____ presso il Tribunale di Pescara, Sezione Fallimentare, Piano II comparto C, alla quale tutti i ricorrenti hanno diritto di partecipare;
- b) La domanda può essere proposta anche senza l'assistenza di un difensore e, in tal caso, il ricorso, contenente il nome di chi propone la domanda, l'indicazione del nome o del numero del fallimento, l'ammontare della somma che s'intende insinuare al passivo o la descrizione dei beni di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione, l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda, l'indicazione del privilegio eventualmente richiesto e dei beni sui quali grava se si tratta di privilegio speciale, deve essere sottoscritta personalmente dalla parte;
- c) In ogni caso il ricorso contenente la domanda, unitamente alla copia dei documenti che provano la sussistenza del diritto, deve essere presentato esclusivamente mediante trasmissione telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata del curatore:
_____@_____;
- d) I ricorsi, in formato cartaceo, depositati o inviati a mezzo posta alla cancelleria, cos' come anche i ricorsi eventualmente inviati con modalità telematica direttamente alla cancelleria, risulteranno irricevibili e pertanto le domande in essi contenute non saranno esaminate;
- e) Anche i ricorsi inviati al curatore in formato cartaceo, anziché digitale e certificato, non potranno essere esaminati in quanto irricevibili;
- f) Il messaggio contenente il ricorso e la copia dei documenti allegati deve essere spedito esclusivamente da un indirizzo di posta certificata, di cui può essere titolare la parte che propone la domanda, ma anche un altro soggetto, come ad esempio un professionista o un'associazione di categoria;
- g) Nel ricorso deve essere sempre indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale chi propone la domanda intende ricevere la comunicazione dell'integrale progetto di stato passivo e dello stato passivo esecutivo e le successive comunicazioni del curatore fallimentare (tra cui la relazione semestrale sull'andamento del fallimento, i progetti di riparto parziale, il rendiconto, il progetto di riparto finale);
- h) Se nella domanda non viene indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata, o se la consegna dei messaggi non risulterà possibile per causa imputabile ai destinatari, il curatore effettuerà le

comunicazioni esclusivamente mediante deposito di copia dell'atto presso la cancelleria, senza ulteriori avvisi;

- i) Nel corso della procedura, è onere di chi intenda indicare un diverso indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale ricevere le successive comunicazioni, comunicare il nuovo indirizzo con messaggio inviato all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore;
- j) Unitamente al progetto di stato passivo, almeno quindici giorni prima dell'udienza di verifica dei crediti, il curatore comunicherà anche la password per l'accesso al sito web del Tribunale in cui tutti i ricorrenti potranno consultare la totalità delle domande proposte ed i relativi documenti;
- k) Anche le osservazioni al progetto di stato passivo e gli eventuali documenti integrativi potranno essere presentati esclusivamente mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore sopra indicato entro il termine di cinque giorni prima dell'udienza di verifica."

Alla luce della disciplina transitoria sopra richiamata, l'avviso - formulato in questi o simili termini - deve essere inviato ai già detti destinatari, dai curatori di tutti i fallimenti dichiarati dal 19/12/2012 (N.63/12 R.F. - N.64/12 R.F.) in poi, nonché dei fallimenti già pendenti nei quali, alla predetta data, non risulti essere stata ancora effettuata la comunicazione ai creditori ex art. 92 L.F..


Per i fallimenti nei quali, invece, l'avviso ex art. 92 L.F. risulta essere già stato inviato alla data del 19/12/2012 o risulti impossibile l'invio per il mancato rinvenimento di scritture contabili, la nuova disciplina si applica a partire dal 31/10/2013. In queste procedure il curatore deve comunicare a tutti i creditori ammessi ed ai titolari di diritti su beni, entro il 30/06/2013, il suo indirizzo di posta elettronica certificata, richiedendo ai destinatari di comunicare il proprio entro tre mesi.

Per le procedure informatizzate, il giorno 31 GENNAIO 2013 alle ore 15.00 sarà effettuato un incontro tra curatori e società di gestione delle procedure informatizzate per meglio definire le modalità operative per una puntuale applicazione delle nuove disposizioni legislative.

Pescara, 11 gennaio 2013


Il Presidente del Tribunale

(Dott. Giuseppe Cassano)




Il Giudice Delegato

(Dott. Angelo Zaccagnini)



Il Dirigente Amministrativo

(Dott. Giulio De Nobili)



L. n. 127/13



**TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA
SEZIONE FALLIMENTARE**

Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
Pescara;

Al Consiglio dell'Ordine dei dottori Commercialisti
Pescara;

Oggetto: Indicazioni operative per una prima applicazione nei confronti degli utenti della nuova disciplina concernente la comunicazione telematica degli atti nelle procedure fallimentari ai sensi del D.L. N.179/12 convertito dalla Legge N. 221/12, ulteriormente integrata con la Legge di Stabilità 2013.

QUADRO NORMATIVO

Con la legge n. 221/2012 è stato convertito il decreto legge N. 179/2012 (cd. "Decreto Sviluppo bis") che, all'art. 17, ha introdotto rilevanti modifiche alla disciplina della comunicazione degli atti nelle procedure concorsuali. Tali modifiche riguardano principalmente, quanto alle procedure fallimentari, la presentazione delle domande di ammissione al passivo e le comunicazioni che il curatore deve inviare ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni nel corso del procedimento.

La nuova disciplina si applica dal 19/12/2012 a tutti i nuovi fallimenti (N. 63/12 R.F. - N.64/12 R.F.) nonché a quelli già pendenti a tale data nei quali il curatore non abbia ancora inviato ai creditori l'avviso di cui all'art. 92 L.F. (l'art. 92 L.F. riguarda la comunicazione che il curatore effettua ai creditori ed ai titolari di diritti reali o personali su beni mobili od immobili di proprietà o in possesso del fallito, desunti dall'esame delle scritture dell'imprenditore o dalle altre informazioni, circa le modalità di presentazione delle domande di ammissione al passivo o di rivendica o di restituzione dei beni).

Per i fallimenti per i quali, invece, l'avviso ex art. 92 L.F. risulta essere già stato inviato alla data del 19/12/2012, la nuova disciplina si applica a partire dal 31 ottobre 2013. Per queste procedure il curatore deve comunicare a tutti i creditori ammessi ed ai titolari di diritti su beni, entro il 30 giugno 2013, il suo indirizzo P.E.C., richiedendo ai destinatari di comunicare il proprio entro tre mesi.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE AL PASSIVO

La domanda di ammissione al passivo, secondo le nuove disposizioni legislative, è da presentare - a seconda che la procedura rientri o meno nell'applicazione normativa a partire dal 19/12/12 in poi - esclusivamente in formato digitale (con la duplice possibilità di documento creato in origine in formato digitale e quindi sottoscritto con firma digitale e di documento creato in origine in formato cartaceo e successivamente digitalizzato mediante scansione) e la trasmissione telematica deve essere effettuata, anche in questo caso senza possibilità di ricorrere a diverse modalità, solamente all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata dal curatore. Pertanto **il ricorso presentato direttamente in cancelleria sia in formato cartaceo, sia con modalità telematica è irricevibile**

da parte della cancelleria. Con riferimento, poi, all'ipotesi di invio del ricorso al curatore in formato cartaceo, è da rilevare che la legge non attribuisce al curatore il potere di certificazione del deposito, per cui risulta essenziale, sotto il profilo dell'ammissibilità dell'atto, la marcatura temporale connessa alla trasmissione telematica mediante posta elettronica certificata.


Si precisa che

- la spedizione delle domande all'indirizzo P.E.C. del curatore, sia sottoscritte con firma digitale, sia con sottoscrizione apposta sull'originale del documento cartaceo successivamente oggetto di scansione digitale, deve essere effettuata da un indirizzo P.E.C. di cui può essere titolare anche un soggetto diverso dal ricorrente, come ad esempio un professionista o un'associazione sindacale o di categoria;
- tutte le successive comunicazioni che la legge o il giudice pone a carico del curatore sono da quest'ultimo effettuate agli indirizzi P.E.C. indicati dai creditori e dai titolari di diritti sui beni, mentre nel caso di omessa indicazione o d'impossibilità di consegna del messaggio con tale modalità per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria;
- gli unici documenti allegati che il creditore deve depositare in cancelleria in originale cartaceo sono i titoli di credito. In questa ipotesi il creditore effettuerà la spedizione della domanda all'indirizzo PEC del curatore (tale spedizione determinerà la marcatura temporale dell'invio) e, contemporaneamente o successivamente, provvederà a depositare in cancelleria copia della domanda già trasmessa in via telematica con allegati i titoli di credito in originale.

Pescara, 11 gennaio 2013


Il Presidente del Tribunale

(Dott. Giuseppe Cassano)



Il Giudice Delegato

(Dott. Angelo Zaccagnini)



Il Dirigente Amministrativo

(Dott. Giulio De Nobili)

